

Legge regionale 29 giugno 2020 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisetoriale).

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 20 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole: << , 2020 e 2021 >> sono soppresse.

Art. 2

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 22/2010)

1. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole: << A decorrere dal 2014 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. >> sono soppresse.

Art. 3

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 28/2018)

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole << Per gli anni 2019, 2020 e 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << Per l'annualità 2019 >>.